Ischia, nel Decreto Emergenze resta il condono edilizio

di Alessandra Marra

Contributi anche per gli immobili condonabili danneggiati. Nessun aiuto per quelli interessati da ordini di demolizione

Foto: freeartist ©123RF.com

24/10/2018 – Contributi per il ripristino e la ricostruzione degli edifici danneggiati dal sisma, tranne per quelli interessati da un ordine di demolizione, e riapertura dei termini per il condono.

Queste alcune norme su Ischia, contenute nella **conversione in legge** del **Dl Emergenze**, che inizia oggi l'esame in Aula alla Camera.

Ricostruzione Ischia: criteri e contributi

Il provvedimento prevede dei contributi per gli **interventi di ricostruzione o di recupero degli immobili privati**, distrutti o danneggiati dalla crisi sismica. Ad esempio, per gli immobili distrutti, è previsto un contributo fino al 100 per cento del costo delle strutture, degli elementi architettonici esterni, comprese le finiture interne ed esterne e gli impianti, e delle parti comuni dell'intero edificio per la ricostruzione da realizzare nell'ambito dello stesso insediamento.

Per evitare che i contributi possano favorire le costruzioni abusive (e per cercare di placare le opposizioni), nella conversione in legge del Dl Emergenze è stato aggiunto un emendamento che prescrive che "**nessun contributo può essere concesso per gli immobili danneggiati** oggetto di ordine di **demolizione** o ripristino impartito dal giudice penale".

L'emendamento, quindi, pone un freno ai contributi per edifici abusivi oggetto di un ordine di demolizione ma non 'blocca' i contributi per gli **edifici abusivi per cui non sia stata ancora attivata** una procedura penale.

Condono per Ischia nel Dl Emergenze

L'art. 25 del decreto definisce le procedure di condono per le istanze pendenti relative agli immobili distrutti o danneggiati dal sisma del 21 agosto 2017, presentate ai sensi della **Legge 47/1985**.

Il provvedimento prevede che la **conclusione dei procedimenti**, volti all'esame delle istanze di condono, si attui **entro sei mesi dalla data di entrata in vigore** della legge di conversione.

Per tranquillizzare coloro che avevano accusato il Governo di aver approvato un 'condono tombale', nell'iter di conversione, è stato approvato un emendamento che prevede, per le istanze di condono, il **rilascio del parere favorevole** da parte dell'Autorità preposta **alla tutela del vincolo paesaggistico**.

Infine, si prevede che "il procedimento per la concessione dei contributi sia subordinato all'accoglimento delle istanze" ma si specifica che tale **contributo "non spetta** per la parte relativa ad eventuali **aumenti di volume** oggetto del condono".

Condono Ischia: le accuse di Legambiente

Dure le critiche di Legambiente sul condono per Ischia, anche dopo le modifiche applicate in sede di conversione: "L'articolo 25 prevede una sanatoria tombale per l'isola campana secondo la quale si devono concludere i procedimenti ancora pendenti per gli immobili distrutti o danneggiati dal sisma del 2017, facendo riferimento alle sole disposizioni del primo condono, ossia la legge 47/1985 approvato dal governo Craxi. Una norma che **consentirebbe di sanare edifici che perfino i due condoni** approvati successivamente dai governi Berlusconi nel

1994 e 2003 **vietavano,** proprio perché posti in aree pericolose da un punto di vista idrogeologico e sismico, oltre che vincolate paesaggisticamente".
Legambiente ha aggiunto: "L'emendamento a firma M5s e Lega (Rospi e Di Muro), è un imbroglio, perché **non modifica il testo ma aggiunge un passaggio, il nulla osta paesaggistico**, già previsto e obbligatorio nella normativa del 1985, e conferma anche i contributi pubblici per gli edifici abusivi, escludendoli solo per gli aumenti di cubatura".
Per questo l'associazione ambientalista invita tutti i parlamentari a un atto di responsabilità **abrogando le parole della parte finale del comma 1 dell'articolo 25** ("Per la definizione delle istanze di cui al presente articolo, trovano esclusiva applicazione le disposizioni di cui ai Capi IV e V della legge 28 febbraio 1985, n. 47").

© Riproduzione riservata